

N. R.G. xxx/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile**

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa, Presidente
dott. Antonella Allegra, Consigliere
dott. Gianluigi Morlini, Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. xxx/2024 promossa da:
EREDE N.1

APPELLANTE

contro

**EREDE N.2
EREDE N.3
EREDE N.4
EREDE N.5**

APPELLATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 352 n. 1 c.p.c.

Appellante:

Voglia la CORTE, *contrariis reiectis* in riforma della sentenza impugnata:

In via pregiudiziale

Dichiarare la decadenza di parte attrice dal diritto di proporre domande e/o eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto nonché la decadenza di parte attrice dal diritto di allegazione a controdifesa in relazione ai fatti primari e secondari prospettati dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta;

In via preliminare

Rilevare che i coeredi **EREDE N.3, EREDE N.4 e EREDE N.5** hanno ottenuto in sede di trascrizione formalità avente ad oggetto “512-esecuzione in forma specifica” contro **EREDE N.1** sui beni immobili (albergo) di proprietà del convenuto siti in Omissis – reg. generale xxxx reg. particolare xxxx del 9/7/2021;

Accertare e dichiarare che parte attrice non ha proposto nessuna domanda giudiziale di “esecuzione in forma specifica” sui beni immobili (albergo) di proprietà del convenuto siti in Omissis pur avendo ottenuto trascrizione pregiudizievole in tal senso;

Ordinare, pertanto, la cancellazione della trascrizione in oggetto.

Rilevato, altresì, che **EREDE N.1** non può dal 9/7/2021 assolutamente disporre dei propri beni immobili ad uso albergo;

Condannare ex art. 96 c.p.c., in solido tra loro, **EREDE N.3, EREDE N.4 e EREDE N. 5**, al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, quantificato già sin da ora in € 405.000,00 relativamente al processo di primo grado ovvero a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.

In via riconvenzionale

-Ritenuto, preliminarmente, che parte attrice riconosce in atti la qualità di erede del convenuto **EREDE N.1**:

-Accertare che il testamento pubblico di **DE CUIUS** dell'11 gennaio 2014 pubblicato il 23 aprile 2014 con atto del notaio Omissis Rep. xxxxx- xxxxx è lesivo della quota di legittima spettante a **EREDE N.1**, avendo, il de cuius, attribuito al figlio **EREDE N. 1** una consistenza immobiliare in proprietà il cui valore, "quantomeno", equivale, se non è inferiore, a quella parte di albergo e pertinenze costruite dallo stesso **EREDE N.1**a proprie spese in accordo con il padre, come esplicitato dal *de cuius* con il primo testamento pubblico dell'anno 2007;

-Conseguentemente determinare l'ammontare del patrimonio relitto ai sensi degli artt. 554 e ss c.c. (beni relitti, detrazione del valore delle consistenze immobiliari realizzate dal convenuto, donazioni dirette ed indirette ecc.) e, quindi, l'ammontare della quota di cui il *de cuius* poteva liberamente disporre ai sensi di legge (art.537 secondo comma c.c.);

-Fermi gli effetti divisionali del testamento e premesso che il convenuto intende conseguire la quota di legittima calcolata in € 125.000,00 (ovvero quella diversa somma di giustizia) come evidenziato in atti; condannare parte attrice al pagamento della somma ridetta mediante suddivisione dell'intera somma tra ciascun coerede pro-quota, secondo quanto dovuto da ciascun coerede al convenuto **EREDE N.1** ovvero attribuire a quest'ultimo una consistenza immobiliare avente pari valore alla quota di legittima;

- se del caso effettuare la susseguente riduzione delle donazioni dirette ed indirette compiute in vita dal "*de cuius*".

Sempre in via riconvenzionale

-Dichiarare tenuti gli attori al pagamento delle somme a titolo di IMU anticipate dal convenuto pari a complessive € 38.600,61 e dichiarare, pertanto, compensate le spese di successione pari a complessive € 36.036,68 con le somme anticipate dal convenuto per la tassa IMU sull'albergo; conseguentemente condannare parte attrice al pagamento della differenza pari ad 2.563,41 (€ 38.600,61-€ 36.036,68) o quella diversa somma a favore del convenuto che risulterà dovuta nel corso del giudizio;

- Nel merito

-dichiarare la nullità e/o inesistenza della comunione sul vano scale, come arbitrariamente ritenuta costituita ed esistente da parte attrice, in quanto mancante dell'atto scritto ex art. 1350 n.3 c.c. e creata dagli attori, all'insaputa del convenuto, mediante un elaborato planimetrico catastale illegittimo, non sottoscritto e/o approvato da **EREDE N.1**, artificioso e non conforme al titolo di proprietà (secondo testamento); ordinare conseguentemente ai competenti uffici la rettifica delle planimetrie catastali mediante soppressione della particella avente ad oggetto il vano scale quale bene comune e/o in comunione;

-Rigettare le domande di servitù ex art. 1062 c.c. e coattiva: Il convenuto si oppone formalmente alla costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.; si dichiara disponibile a consentire l'accesso autonomo, mediante, se del caso, costituzione di servitù di passaggio, ai piani secondo e terzo dell'albergo attraverso le scale esterne attualmente esistenti;

Sempre nel merito

-Rigettare la domanda di restituzione di € 37.500,00 perché infondata in fatto e diritto

Con vittoria delle spese legali.

Con espressa riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento del danno a **EREDE N.3**, **EREDE N.2**, **EREDE N.4** e **EREDE N.5** nonché al professionista dagli stessi incaricato Geom. Omissis, avendo quest'ultimi, in concorso tra loro, reso comune il vano scale, mediante un elaborato planimetrico catastale creato artificialmente all'insaputa di uno dei coeredi, in modo difforme dal titolo di proprietà-testamento, tale da impedire, di fatto, l'esercizio dell'attività di albergo e ristorante al convenuto con conseguente svalorizzazione della proprietà attribuita con testamento al coerede **EREDE N.1**.

Chiede ammettersi C.T.U. volta a determinare il valore all'anno 2014, mediante valutazione analitica di ogni singolo cespite, del *relictum*, *donatum* e delle opere eseguite dal convenuto ai fini del calcolo del valore della quota di legittima spettante al convenuto.
Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi.

Appellato:

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, premesse le declaratorie del caso e di ragione:

nel merito, in via principale:

-respingere tutti i motivi di gravame;

in via incidentale:

-accertare e dichiarare che l'eventuale somma da porre in compensazione nei confronti degli esponenti ammonta in realtà ad € 3.771,67, anziché ad € 7.695,75;

-conseguentemente riformare la sentenza n. 202/2024, nella parte in cui dispone la condanna di **EREDE N.1** al pagamento nei confronti degli esponenti della somma di € 47.653,13, condannando lo stesso al pagamento del maggior importo di € 51.577,21;

in via subordinata:

-respingere tutti i motivi di gravame confermando integralmente la sentenza di primo grado; in ogni caso

-con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, quest'ultimi maggiorati di spese generali, iva e cpa di legge e con maggiorazione del 30% del compenso in virtù della redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la navigazione, consultazione e ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati;

in via istruttoria:

-ci si oppone alla richiesta avversaria di ammissione delle prove orali dalla stessa richiesta nella memoria istruttoria, richiamando quanto già esposto a pag. 1 e 2 della 3° memoria ex art 183 c.p.c. nel giudizio di primo grado.

FATTO

La controversia riguarda un contenzioso tra i coeredi testamentari di **DE CUIUS**, contenzioso promosso da **EREDE N. 2**, **EREDE N. 3**, **EREDE N.4** ed **EREDE N. 5**, nei confronti di **EREDE N.1**.

Il Tribunale di Modena, accogliendo in larga parte le domande attoree, ha accertato un credito restitutorio degli attori per il complessivo importo di € 17.848,88, relativo al pagamento di tassa di successione e spese di accatastamento spettanti al convenuto; accertato un ulteriore credito restitutorio degli attori per l'importo di € 37.500, avendo il convenuto trattenuto la maggior somma di € 50.000 caduta in successione; dichiarato la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sulla sala che dà ingresso alla scala che porta agli immobili dei vari coeredi; rigettato la domanda riconvenzionale di **EREDE N.1** in ordine alla lesione di legittima; accolto solo parzialmente, per l'importo di € 7.695,75 in luogo di quello domandato di oltre 17 mila euro, la domanda riconvenzionale di restituzione pro quota di quanto pagato a titolo di IMU a beneficio della comunione ereditaria, così compensando parzialmente il credito degli attori e condannando il convenuto al pagamento della minor somma di € 47.653,13 (€ 17.848,88 + € 37.500 - € 7.695,75 = € 47.653,13); disciplinato le spese di lite compensando le stesse per un quarto e condannando **EREDE N.1** a rifondere agli attori i rimanenti tre quarti.

Avverso la sentenza interpone il presente appello **EREDE N.1**, affidandosi a cinque motivi relativi a dedotti errori della sentenza nella parte in cui lo ha condannato a restituire l'importo di € 37.500; ha dichiarato la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; ha accertato il controcredito per pagamento dell'IMU in un importo inferiore a quello domandato; ha rigettato la domanda relativa alla lesione di legittima; ha omesso ogni pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno da trascrizione illegittima.

Costituendosi in giudizio, resistono gli originari attori di primo grado, che a loro volta spiegano appello incidentale sulla quantificazione del controcredito restitutorio per il pagamento dell'IMU, ritenuto da conteggiarsi nelle minor somma di € 3.771,67 rispetto a quella indicata in sentenza di € 7.695,75.

La causa è stata trattenuta in decisione dopo la concessione dei termini ex articolo 352 c.p.c.

DIRITTO

a) Con il **PRIMO MOTIVO** dell'appello principale si censura la sentenza per avere ritenuto provata l'apprensione dalla massa ereditaria della somma di € 50.000 ad opera di **EREDE N.1**, con conseguente obbligo restitutorio di € 37.500.

Il motivo non può però essere accolto, in quanto trattasi per un verso di circostanza da ritenersi non contestata ex articolo 115 c.p.c., e per altro verso di circostanza comunque provata documentalmente.

Infatti, da una prima angolazione si osserva che, a fronte di quanto esposto a pag. 7 dell'atto di citazione (“**EREDE N.1** ha trattenuto per sé e detiene tuttora – del tutto illegittimamente - l'importo di € 50.000,00, in denaro contante, che apparteneva al defunto **DE CUIUS** al momento della morte di quest'ultimo, e che – in base alle disposizioni testamentarie – spetta a tutti i figli in parti uguali tra loro”), la difesa dell'attuale appellante non ha mai espressamente e chiaramente negato la circostanza.

Nella prima difesa utile integrata dalla comparsa di risposta, si è infatti limitata ad asserire che “**EREDE N. 2** ha sempre gestito le somme per conto della madre **CONIUGE DEL DE CUIUS** mediante procura generale notarile” (pag. 15), così non richiamando un fatto diverso e logicamente incompatibile con quello dedotto *ex adverso*, come pretenderebbe l'appellante, ma semplicemente una circostanza generica, del tutto inconferente ed irrilevante rispetto alla contestazione formulata dagli attori, attenendo alla gestione di altre somme da parte della sorella Patrizia per conto della madre; e ciò è ancora più vero se si considera che la somma di € 50.000,00 caduta in successione non è mai entrata nel patrimonio della signora **CONIUGE DEL DE CUIUS**, in quanto attribuita per testamento ai figli in parti uguali, e quindi tale somma non poteva nemmeno essere fra quelle asseritamente gestite da **EREDE N. 2** per conto della madre.

In ogni caso e comunque, l'apprensione di € 50.000 da parte dell'appellante è processualmente provata non solo in ragione dell'istituto della non contestazione, ma anche in ragione di evidenze documentali.

Invero, il fatto che detta somma fosse nella piena ed esclusiva disponibilità materiale di **EREDE N.1** ha trovato comunque documentale conferma nella registrazione audio-video dell'incontro avvenuto per l'apertura del testamento, in data 24/05/2014, tra il Notaio Omissis e i coeredi di **De Cuius**, compreso **EREDE N.1** (cfr. doc. 19 memoria istruttoria di parte attrice nel giudizio di primo grado), nonché nelle trascrizioni della stessa (docc. 16, 17 e 18).

In occasione di quella riunione, infatti, è stato lo stesso **EREDE N.1**, a dichiarare, su sollecitazione del Notaio e riferendosi all'importo di € 50.000,00, “li ho nella cassetta perché mio padre mi diceva di non lasciarli in giro”.

Successivamente, nel corso del medesimo incontro, lo stesso **EREDE N.1** ha chiarito che non si trattava di una cassetta di sicurezza (“non è in banca”) ma di una cassetta che era nella sua disponibilità, avendogli il padre detto “mettila in un posto sicuro”.

Quanto sopra deve ritenersi probante, posto che le registrazioni rientrano fra quelle riproduzioni meccaniche che, ai sensi dell'art. 2712 c.c. “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”; e la difesa di **EREDE N.1**, quantomeno in primo grado, non ha operato tale disconoscimento, né sono stati formulati dubbi in ordine all'autenticità della registrazione, limitandosi ad asserire che si tratterebbe semplicemente di una testimonianza de relato ex parte

priva di valore probatorio, ciò che in tutta evidenza non è stante il disposto del sopra citato articolo 2712 c.c.

Poiché allora vi è prova dell'apprensione di tale somma di denaro, e poiché nel testamento è espressamente precisato che il denaro è lasciato ai figli in parti uguali, è corretta la statuizione restitutoria del Tribunale ed infondato il motivo di appello.

a2) Con il secondo motivo dell'appello principale si censura la sentenza per avere ritenuto sussistenti i presupposti per la costituzione, per destinazione del padre di famiglia, di una servitù di passaggio attraverso l'atrio posto al piano terra dell'immobile.

Anche tale motivo è infondato.

Correttamente evidenzia infatti la sentenza qui gravata che, dalle attribuzioni effettuate dal testatore di singole porzioni dell'albergo caduto in eredità a soggetti diversi, debba evincersi la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: solo tale previsione consente infatti ai proprietari dei diversi piani l'accesso dall'esterno del fabbricato, attraverso l'atrio posto al piano terra dell'immobile, alla scala interna che raggiunge gli immobili loro assegnati.

Avendo il de cuius lasciato per testamento agli eredi porzioni distinte ed individuate dello stesso immobile, è evidente che, in siffatta situazione, può assumere rilevanza giuridica lo stato di fatto esistente nel medesimo fondo con l'assoggettamento di una delle porzioni al passaggio a favore dell'altra, anche perché ciascuna di esse ha già connotazioni fisiche proprie ed è subordinata al servizio dell'altra esistendo segni stabili e univoci, ovvero le scale: consegue che la situazione di fatto debba convertirsi in situazione di diritto, dando luogo appunto al sorgere della servitù per destinazione del padre di famiglia.

Né è accoglibile l'argomentazione dell'appellante, secondo la quale la costituzione della servitù attraverso l'atrio al piano terra sarebbe esclusa dal fatto che il testatore avrebbe compreso nelle singole porzioni attribuite per testamento anche il vano scale.

E' infatti facile replicare che, a seguito delle attribuzioni, effettuate dal testatore, di singole porzioni dell'albergo a diversi soggetti, la scala interna, in quanto unica via di accesso ai piani superiori del fabbricato, non può che essere rimasta comune (in conformità anche a quanto prevede l'art. 1117 c.c.) e la circostanza che la stessa sia colorata, nella planimetria allegata al testamento, con gli stessi colori dei diversi piani, costituisce, all'evidenza, un mero errore materiale, tanto è vero che con la medesima colorazione, in ogni piano, è stato ricompreso anche il vano-ascensore, che pacificamente è di proprietà dell'appellante per espressa disposizione testamentaria; e comunque non è pensabile, in quanto palesemente contrario ad ogni logica, che il testatore abbia voluto frazionare la proprietà della scala in tre parti, non potendo i proprietari del secondo e terzo piano dell'albergo raggiungere le loro proprietà, poiché la scala esterna antincendio (unico altro accesso, ma utilizzabile per sua natura solo in casi d'emergenza), è stata assegnata dal testatore a **EREDE N. 1**, eliminando così completamente ogni altra possibilità di accesso ai piani superiori da parte degli altri proprietari, con la conseguente interclusione dei loro immobili.

Sussistono quindi tutti i presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c. per la costituzione, per destinazione del padre di famiglia, di una servitù di passaggio attraverso l'atrio posto al piano terra dell'albergo per consentire ai proprietari dei diversi piani l'accesso dall'esterno del fabbricato alla scala interna di cui gli stessi sono comproprietari:

- i due fondi, o le due porzioni di fondo, sono appartenuti in origine allo stesso proprietario e questi li ha posti in una oggettiva situazione di subordinazione o servizio dell'uno all'altro, idonea a determinare di fatto il contenuto di una servitù;
- tale situazione persiste nel momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario;
- esistono opere visibili e permanenti evidenzianti inequivocabilmente la relazione di asservimento, quale la porta di accesso all'atrio dell'albergo che consente di accedere dall'esterno alla scala interna, nonché la scala stessa.

a3) Con il terzo motivo dell'appello principale si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il pagamento a titolo di IMU per il periodo 2014-2019 della sola somma di € 10.261, in luogo di quella domandata di € 37.728,09, con conseguente credito restitutorio individuato in € 7.695,75 in luogo di quello domandato per oltre 17 mila euro.

Il motivo è parzialmente fondato.

Va infatti sul punto osservato che gli attuali appellati, pur se coeredi, mai hanno dedotto di avere operato versamenti a titolo di IMU relativamente all'albergo oggetto di eredità e di causa; e d'altro canto il Comune di Omissis, creditore del tributo, mai ha operato contestazioni in ordine all'avvenuto pagamento dell'IMU stessa.

Ciò posto, tra i documenti tempestivamente depositati in primo grado dall'attuale appellante per provare di avere effettuato il pagamento, non vi sono solo i due versamenti relativi al 2016 ed al 2017 e riferiti al codice tributo relativo all'immobile di causa, già tenuti presente dal Tribunale ai fini del conteggio di quanto dovuto in restituzione dai coeredi.

Ma vi è anche, oltre agli F24 ricevuti dall'appellante per tutte le annualità, una dichiarazione scritta di Confartigianato, e cioè l'ente che curava la contabilità, relativa al fatto che **EREDE N.1** ha effettuato i pagamenti IMU per il periodo 2014-2019 con l'unica eccezione dell'annualità 2015, saldata dal padre **DE CUIUS** in un'unica soluzione (pag. 2 documento 15 allegato alla memoria istruttoria di primo grado).

Trattasi di dichiarazione scritta di un terzo, cd. affidavit, che pur certamente non costituendo una prova documentale od una testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c., integra comunque una prova atipica che ha valore di argomento di prova (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 9507/2023, Cass. n. 12179/2018, Cass. n. 252/2016, Cass. n. 17392/2015, Cass. n. 23788/2014, Cass. n. 6536/2013, Cass. Sez. Un. n. 15169/2010) e che, in concorso con gli altri elementi sopra descritti relativi al fatto che l'IMU risulta pagata e che i coeredi mai hanno dedotto di averla pagata, consente di ritenere che, con l'unica eccezione del 2015, sia stato l'appellante ad effettuare i pagamenti.

Si possono infatti definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.

Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge; e tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del *numerus clausus* delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 9957/2025, Cass. n. 15296/2024, Cass. n. 9507/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 2947/2023, Cass. n. 27348/2022, Cass. n. 6038/2022, Cass. n. 38805/2021, Cass. n. 31312/2021, Cass. n. 1318/2021), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.

L'ingresso delle prove atipiche nel processo civile avviene nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto che esso non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale, e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità *ex adverso* di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie.

Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la questione realmente rilevante è quella relativa alla loro efficacia probatoria, che è comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 11690/2024, Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998).

Nel catalogo delle prove atipiche (che ricomprende anche i verbali di prove espletati in altri giudizi, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, le CTU o le perizie rese in altro giudizio fra le stesse o altre parti, le perizie stragiudiziali, le sentenze penali o di patteggiamento, le sentenze civili rese tra altre parti), una posizione di rilievo assume proprio lo scritto proveniente da terzi a contenuto testimoniale.

A differenza di quanto previsto dall'art. 283 del codice di rito del 1865, l'attuale codice civile non prevede tra le prove la scrittura attribuita a terzi, e pertanto la stessa non è soggetta alla disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c.

Tuttavia, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le dichiarazioni a contenuto testimoniale comprese in detti documenti, in difetto di contestazione ad opera della parte contro cui sono prodotte ed in concorso con altri elementi, possono essere liberamente apprezzate nel loro valore indiziario dal Giudice, ben potendo integrare fonte del suo convincimento (cfr. Cass. n. 9507/2023, Cass. n. 12179/2018, Cass. n. 252/2016, Cass. n. 17392/2015, Cass. n. 23788/2014, Cass. n. 6536/2013, Cass. Sez. Un. n. 15169/2010, Cass. n. 76/2010).

Pertanto e conclusivamente sul punto, sulla base di tale dichiarazione scritta di Confartigianato, deve ritenersi provato il pagamento a titolo di IMU da parte di **EREDE N.1** ed a favore anche dei coeredi dell'importo di € 30.905,73 (cfr. pag. 1 allegato 15: € 37.728,09 - € 6.822,36 = € 30.905,73).

a4) Con il quarto motivo dell'appello principale si censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di reintegrazione della lesione di legittima sul presupposto della mancata prova della stessa; mentre l'appellante ritiene che detta prova emergerebbe da una confessione stragiudiziale contenuta nel primo testamento redatto dal *de cuius*, poi revocato e sostituito col testamento che ha aperto la successione per cui è causa, avendo in detto primo testamento precisato che **EREDE N.1** aveva costruito a proprie spese una parte dell'albergo qui oggetto di successione.

Il motivo non persuade.

Pur volendo concedere che una dichiarazione confessoria possa essere contenuta in un testamento e che possa sopravvivere alla sua revoca, dirimente è il rilievo per cui, ai sensi dell'articolo 2730 c.c., “la confessione e la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”; con la conseguenza che dal fatto oggetto di confessione deve derivare un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante, e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione.

Così non è nel caso concreto, perché dalla dichiarazione che alcune parti dell'albergo sono state costruite a spese di **EREDE N.1** (dichiarazione comunque superata dal secondo testamento), non è evincibile alcun fatto sfavorevole al testatore o un concreto pregiudizio per lo stesso, quale ad esempio sarebbe il riconoscimento di un debito verso uno dei coeredi.

E d'altro canto, a conferma dell'insussistenza di qualsivoglia credito di **EREDE N.1** nei confronti del padre per eventuali spese sostenute per l'immobile (credito che sarebbe comunque prescritto, come eccepito in via subordinata dagli appellati), va ricordato che nei contratti con cui il defunto ha concesso in locazione l'albergo al figlio **EREDE N. 1** (cfr. all. 15 fascicolo di primo grado degli appellati), è contenuta la pattuizione relativa al fatto che “ogni aggiunta, modifica, sostituzione o miglioria che venga effettuata diverrà di proprietà del locatore senza che questi sia gravato da rimborsi o pagamenti di alcun genere nei confronti del conduttore”; e tale pattuizione ragionevolmente è stata effettuata per tenere conto del canone vile pattuito tra padre e figlio per la locazione in questione, pari a € 9.296,22 annui per il ristorante al piano terra e i tre piani dell'albergo, oltre a tutti i fabbricati accessori e la vasche con le trote.

Quanto all'asserita lesione della quota di legittima, correttamente il Tribunale ha osservato le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono essere limitate alla

generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che controparte e giudice siano messi in condizione di conoscere

in quali termini sia chiesta la reintegrazione, a prescindere dal successivo assolvimento dell'onere probatorio al riguardo.

Così non è accaduto nel caso che qui occupa.

La domanda deve quindi comunque essere rigettata senza dovere disporre la CTU sul patrimonio ereditario, poiché essa, in assenza di una perizia stragiudiziale o quantomeno di chiare allegazioni, sarebbe del tutto esplorativa, e come tale inammissibile; tanto più che da una pur sommaria valutazione degli atti risulta piuttosto il contrario di quanto dedotto, e cioè che **EREDE N.1** appare l'erede più beneficiario, avendo ricevuto due piani su quattro dell'albergo, con un piano munito di sala ristorante da quattrocento coperti circa e bar aperti anche al pubblico esterno.

a5) Con il quinto ed ultimo motivo dell'appello principale si censura la sentenza per omessa pronuncia sul danno da trascrizione illegittima, in ragione del fatto che la nota di trascrizione della domanda giudiziale di primo grado operata da controparte sarebbe errata e incompleta.

Il motivo è però inaccoglibile, essendo la domanda risarcitoria infondata, ed ancora più radicalmente inammissibile.

L'inammissibilità deriva dal fatto che la domanda è stata formulata solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. razione temporis vigente, ed è domanda completamente nuova rispetto ai temi di causa relativi alle sopra viste questioni successorie, come tale inammissibile in quanto tardiva.

In ogni caso e comunque, solo per completezza espositiva si osserva che la domanda è anche infondata nel merito, non essendo vero che la nota di trascrizione non consente al terzo che esegue l'ispezione di individuare l'oggetto della domanda giudiziale: la lettura del quadro D a pag. 3 della citata nota, unitamente alle informazioni riportate negli altri quadri, rende del tutto chiaro l'oggetto della domanda giudiziale soggetta a trascrizione, relativa a costituzione di una servitù di passaggio in via principale per destinazione del padre di famiglia, in via subordinata mediante costituzione coattiva, entrambe da esercitarsi sull'atrio al piano terra.

b) Con l'appello incidentale ci si duole della quantificazione operata dal Tribunale con riferimento alla somma pagata dall'appellante a titolo di IMU (id est in quella di € 10.261,00 in luogo di quella ritenuta corretta di € 9.840,00), nonché della percentuale di tale importo che resta di pertinenza dello stesso **EREDE N.1** (id est 61,67% in luogo di quello ritenuto del 25%). Ciò detto, la prima parte del motivo è travolta da quanto sopra argomentato sub a3) in parziale accoglimento dell'appello principale, dovendosi ritenere provato che **EREDE N.1** ha versato per l'IMU la complessiva somma di € 30.905,73.

Fondata è invece la seconda parte del motivo.

Infatti, a seguito di atto di accertamento per adesione promosso dagli appellati e definito in data 14.10.2020 (cfr. all. 4 fascicolo di primo grado), l'Agenzia delle Entrate, preso atto delle attribuzioni effettuate dal testatore e del nuovo e conforme accatastamento delle porzioni immobiliari comprese nell'asse ereditario, ha rideterminato le quote spettanti ai singoli eredi sull'immobile ad uso albergo, in base al valore catastale dei cespiti a ciascun erede attribuiti, nelle seguenti percentuali: **EREDE N.1** 61,67%; **EREDE N. 2** 3,85%; **EREDE N.5** 9,39%; **EREDE N.4** 9,39%; **EREDE N.3** 15,70%.

E d'altronde, lo stesso Tribunale, nell'accogliere integralmente la domanda degli odierni appellati di condanna di **EREDE N.1** al pagamento pro quota di tassa di successione e spese di accatastamento, ha fatto proprie le percentuali indicate dall'Agenzia delle Entrate nell'accertamento per adesione riferite alle quote spettanti ai singoli eredi sull'immobile ad uso albergo, per cui con le medesime percentuali il Tribunale avrebbe dovuto conteggiare la quota dell'IMU da rimborsarsi all'appellante, nei termini sopra indicati.

Consegue che la quota di IMU spettante a **EREDE N.1** è del 61,67% e non già del 25%, mentre quella spettante agli appellati è del 38,33% e non già del 75%.

Discende che, avendo **EREDE N. 1** pagato € 30.905,73, egli può ripetere dagli appellati il 38,33% dell'importo, pari ad € 11.846,17, non già la minor somma accertata in sentenza di € 7.695,75.

Pertanto e conclusivamente, essendo il debito di **EREDE N.1** verso i coeredi pari ad € 55.348,88 (€ 17.848,88 + € 37.500 = € 55.348,88: cfr supra sub narrativa in fatto e sub a1), a seguito della compensazione parziale per il controcredito di € 11.846,17 egli resta debitore di € 43.502,71 (e non già della maggior somma indicata in sentenza per € 47.653,13).

In questi limitati termini va accolto l'appello incidentale.

c) In ragione di tutto quanto sopra ed in accoglimento solo parziale del terzo motivo dell'appello principale e dell'unico motivo dell'appello incidentale, il capo uno della sentenza di primo grado va riformato prevedendo la condanna di **EREDE N.1** al pagamento dell'importo di € 43.502,71 in luogo di quello di € 47.653,13.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (che ha visto l'accoglimento di tutte le domande degli appellati, con l'unica parziale eccezione integrata dalla riduzione dell'importo relativo alla condanna monetaria, in ragione del parziale accoglimento della domanda di compensazione per un controcredito), integra una forma di limitata soccombenza reciproca ex articolo 92 comma 2 c.p.c., che suggerisce la conferma del criterio di riparto utilizzato dal Tribunale, cioè la compensazione di un quarto delle spese di lite, con condanna di **EREDE N.1** a rifondere alle controparti, in solido tra loro, i rimanenti tre quarti, liquidati come da dispositivo tenendo a mente un valore prossimo ai medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, cioè indeterminato a complessità media, già tenendo conto della maggiorazione per pluralità di parti difese e redazione degli atti con tecniche informatiche.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- in accoglimento solo parziale del terzo motivo dell'appello principale e dell'unico motivo dell'appello incidentale, in riforma del capo uno della sentenza, condanna **EREDE N.1** al pagamento dell'importo di € 43.502,71 in luogo di quello di € 47.653,13;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna **EREDE N.1** a rifondere a **EREDE N. 2, EREDE N. 3, EREDE N.4 ed EREDE N. 5**, in solido tra loro, i tre quarti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per tali tre quarti in € 98 per esborsi, € 16.000 per compensi (€ 7.500 per il primo grado ed € 8.500 per l'appello) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con compensazione tra le parti del rimanente quarto delle spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 21/4/2026